

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SPINETOLI - MONSAMPOLO - ACQUAVIVA PICENA Comuni di Spinetoli-Monsampolo - Acquaviva Picena Scuole dell'Infanzia - Primarie -Secondarie di 1° grado Piazza Bachelet - Monsampolo del Tronto (AP) Tel. 0735/704233 E.mail : apic80600p@istruizione.it - Pec - apic80600p@pec.istruzione.it	
---	---	---

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l'assenza della collaboratrice scolastica **Cozzolino Federica** dal 04.12.2024 al 03.02.2024 in servizio nel plesso scuola infanzia via Cinaglia di questa istituzione scolastica;

VISTO che il comma 332 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che, a decorrere dal 01 settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi per i primi sette giorni di assenza del personale collaboratore scolastico;

CONSIDERATO che il divieto di sostituzione fin dal primo giorno di assenza non consentirebbe di garantire l'incolumità e la sicurezza degli alunni;

CONSIDERATO che nel plesso di servizio della collaboratrice scolastica Cozzolino Federica ci sono 03 sezioni di scuola infanzia posto comune più 2 sezioni posto Montessori più una sezione staccata in via Vecchi con un totale alunni n. 130 di cui 06 alunni con disabilità e la mancata sostituzione della collaboratrice scolastica non consentirebbe di assistere tali alunni e di garantirne la permanenza nel plesso;

VERIFICATA l'impossibilità di ricorrere ad una riorganizzazione del servizio per sostituire il collaboratore scolastico assente dovendo garantire la copertura delle medesime esigenze nelle altre postazioni di lavoro e nelle altre sedi dell'istituto;

VERIFICATA l'impossibilità di procrastinare i servizi forniti dal collaboratore scolastico assente perché la loro continuità è indispensabile;

VERIFICATA l'impossibilità di assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico senza la sostituzione del collaboratore assente;

CONSIDERATA la necessità di non compromettere il diritto allo studio costituzionalmente garantito;

VISTA la nota prot.2116 del 30.09.2015 del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR, nella quale, con riferimento al divieto di sostituire il personale appartenente al profilo del collaboratore scolastico nei primi sette giorni di assenza, si precisa che: "il predetto divieto potrà essere superato laddove il dirigente scolastico sotto la propria esclusiva responsabilità, raggiunga la certezza che l'assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire l'incolumità la sicurezza degli alunni nonché la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili determinando, inoltre, necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito";

RILEVATO che ricorrono tutte le condizioni per procedere all'individuazione di n.1 supplente, per garantire il servizio

DISPONE

di procedere alla sostituzione del collaboratore scolastico fino al permanere delle esigenze di servizio rappresentate.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Mauriello